## ATTI PARLAMENTARI XIX LEGISLATURA

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXV n. 1

# RELAZIONE

CONCERNENTE L'ATTIVITÀ SVOLTA SULLA BASE DEI POTERI SPECIALI SUGLI ASSETTI SOCIETARI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA NAZIONALE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

(Anno 2022)

(Articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(MANTOVANO)

Trasmessa alla Presidenza il 30 giugno 2023





## Presidenza Del Consiglio Dei Ministri

# SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

## RELAZIONE AL PARLAMENTO

## 2022

in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

ai sensi dell'articolo 3-bis, decreto-legge del 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i.



## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

## Indice

In	trodı	ızione	4
1.	Il qu	adro ordinamentale	5
	1.1.	Gli sviluppi normativi	5
	<i>1.2.</i>	L'ampliamento del perimetro applicativo degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 21 del 2012	6
	a)	Partecipazioni di minoranza e acquisizioni intra-UE	6
	b)	La nozione di soggetto esterno all'Unione europea	8
	c)	Gli investimenti c.d. greenfield	9
	d)	I rapporti di concessione	9
	<i>1.3.</i>	Le modifiche alla disciplina di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012	12
	1.4.	Le innovazioni procedurali e del coordinamento	14
2.	L'att	tività svolta nel 2022	19
	2.1.	Le operazioni notificate	19
	2.2.	Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento	21
	2.3.	Gli esiti	23
	2.4.	Le prenotifiche	27
3.	La c	ooperazione europea di cui al Regolamento (UE) 2019/452	29
	3.1.	La cooperazione europea sul controllo degli investimenti esteri diretti	29
	<i>3.2</i> .	L'investimento estero diretto	30
	3.3.	La comunicazione della Commissione europea del 6 aprile 2022	30
	<i>3.4.</i>	Il meccanismo di cooperazione europea	31
	a)	Gli investimenti esteri diretti notificati dagli Stati membri	32
	b)	Gli investimenti esteri diretti notificati dall'Italia	33
4.	Orie	ntamenti giurisprudenziali in materia di esercizio di poteri speciali	34
	4.1.	TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4484	34
	4.2.	TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4486 e 4488	35
	4.3.	TAR Lazio, sez. I, 6 settembre 2022 n. 11508	36

ALLEGATO A – I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

#### Introduzione

L'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 prevede che "il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri". In tale ambito, la presente Relazione descrive l'attività svolta dal Governo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 in materia di poteri speciali.

Il capitolo 1 delinea preliminarmente il quadro ordinamentale di riferimento, dando atto delle principali novità intervenute sul piano normativo con particolare riguardo all'ampliamento del perimetro applicativo, alla modernizzazione delle procedure e del coordinamento.

Il capitolo 2 descrive l'attività svolta nel periodo di riferimento. L'analisi è supportata da tavole e figure con differenti forme di aggregazione (tipologie di operazione, settore e amministrazione di riferimento, esito del procedimento).

Il capitolo 3 presenta il meccanismo di cooperazione europea di cui al Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo sugli investimenti esteri diretti nell'Unione.

Il capitolo 4 sintetizza alcuni recenti arresti giurisprudenziali intervenuti in materia di esercizio dei poteri speciali.

Infine, l'allegato A alla Relazione riporta dati disaggregati sull'attività svolta, con riferimento ai casi specifici di esercizio dei poteri relativi all'anno 2022.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

#### 1. Il quadro ordinamentale

#### 1.1. Gli sviluppi normativi

La riforma attuata con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 ha segnato il passaggio dal sistema della c.d. *golden share* al sistema del *golden power*, che prevede l'esercizio da parte del Governo, in maniera non discriminatoria e ispirata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di poteri speciali consistenti nell'imposizione di specifiche condizioni o prescrizioni, nell'opposizione all'acquisto di partecipazioni o nel veto all'adozione di alcuni tipi di delibere, atti o operazioni nei settori di rilevanza strategica.

Tale quadro normativo è stato oggetto di una significativa evoluzione, anche in ambito sovranazionale. In particolare, assumono rilievo l'approvazione e la successiva entrata in vigore del Regolamento europeo sugli investimenti esteri diretti<sup>1</sup> (di seguito anche "Regolamento"), nonché la disciplina in materia di sicurezza cibernetica, introdotta con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.

Volendo sinteticamente ripercorrere gli sviluppi normativi, possono inoltre individuarsi i seguenti interventi:

- nel **2019**, entra in vigore l'articolo 1-*bis* nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21<sup>2</sup> con la conseguente sottoposizione alla disciplina sui poteri speciali, per la prima volta, di operazioni contrattuali e non societarie concernenti l'acquisizione di servizi di comunicazione in tecnologia 5G;
- nel 2020, a seguito dell'inizio della crisi sanitaria da Covid-19, si estende il campo di applicazione della disciplina alle operazioni intra-europee, nonché alle acquisizioni di partecipazioni di minoranza da parte di soggetti extra-europei<sup>3</sup>. A decorrere dall'11 ottobre 2020, inoltre, entra in vigore il Regolamento che introduce modalità di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione europea, con riferimento agli investimenti esteri diretti, oggetto di vaglio nazionale, suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più Stati membri.
- nel **2021**, entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020, n. 179 con cui si individuano, a norma dell'articolo 2, comma 1-*ter*, decreto-legge n. 21 del 2012, per la prima volta, i beni e i rapporti di interesse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Introduzione ad opera dell'art. 1 del d.l. 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2019, n. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Estensione operata dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40.

## Relazione al padamento in materia di poteri speciali

nazionale nei settori di cui all'articolo 4 del Regolamento<sup>4</sup>. Nello stesso anno entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 180, sostitutivo del precedente<sup>5</sup>, con cui si aggiorna l'elenco degli attivi di rilevanza strategica individuati nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 21 del 2012.

- Infine, nel **2022**, è approvato il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 216, che dedica un intero titolo al "*Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica*", nell'ambito del quale sono sistematizzate e trasposte a regime le norme transitorie vigenti e sono introdotte le disposizioni innovative in termini di efficacia e semplificazione procedimentale.

Nel seguito del presente capitolo saranno pertanto illustrati tali ultimi sviluppi, con particolare attenzione a quelli introdotti dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dai successivi decreti attuativi.

- 1.2. L'ampliamento del perimetro applicativo degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 21 del 2012
- a) Partecipazioni di minoranza e acquisizioni intra-UE

Originariamente, l'obbligo di notifica in capo alla società acquirente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (nel seguito anche, "articolo 2") era limitato alle sole operazioni di acquisto da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea ("operazioni extra-UE"), aventi a oggetto partecipazioni "di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società" (articolo 2, comma 5). Ciò a differenza di quanto previsto in relazione all'obbligo di notifica dell'operazione da parte della società target, nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, applicabile anche ad operazioni poste in essere da soggetti appartenenti all'Unione europea ("operazioni intra-UE")7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si tratta delle: "a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media.".

 $<sup>^{5}</sup>$  Il riferimento è al d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (in G.U. n. 67 del 21 marzo 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nel caso di acquisizioni relative ai settori della difesa e della sicurezza nazionale (di cui all'art. 1 d.l. n. 21 del 2012), il perimetro applicativo riguarda sotto il profilo soggettivo anche le operazioni intra-UE e, con riferimento

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, con il decretolegge 8 aprile 2020, n. 238, vengono introdotte, in via provvisoria, talune disposizioni estensive del campo di applicazione oggettivo e soggettivo della normativa, al fine di rafforzare i presidi nazionali in una situazione di particolare vulnerabilità del mercato mobiliare e di crisi delle imprese maggiormente esposte a possibili tentativi di acquisizione da parte di imprese estere.

L'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 2 viene pertanto esteso: (a) anche ad operazioni intra-UE nel caso di acquisizione del controllo (di partecipazioni in società che detengono attivi strategici "di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto") di asset rientranti nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012; (b) a operazioni extra-UE nel caso di acquisizione di partecipazioni di minoranza di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro (sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale).

Le descritte disposizioni transitorie sono divenute definitive con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

In particolare, con riferimento alle acquisizioni di partecipazioni di minoranza, l'articolo 25 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 inserisce al comma 5 dell'articolo 2 il seguente periodo (riproduttivo della norma transitoria, contestualmente abrogata): "[s]ono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale".

Con riguardo alle acquisizioni da parte dei soggetti intra-UE, d'altra parte, il citato articolo 25 del decreto-legge n. 21 del 2022 dispone l'obbligo di notifica anche dell'acquisto

all'ambito oggettivo, anche le partecipazioni di minoranza. In particolare, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento, e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5, 10, 15, 20, 25 e 50 per cento.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40. A causa del protrarsi del periodo pandemico, gli effetti del decreto sono stato prorogati al 31 dicembre 2021 con l'art. 4 del d.l. 30 aprile 2021, n. 56, ed al 30 dicembre 2022 con l'art. 17, comma 1, lett. a, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea (ivi compresi quelli residenti in Italia) di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società *target*, limitatamente a determinati settori, quali: comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo (articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto legge n. 21 del 2012).

In questo caso non vi è contestuale abrogazione della norma transitoria ed è espressamente prevista l'entrata in vigore della nuova disposizione (inserita nell'articolo 2, comma 5, secondo periodo) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

#### b) La nozione di soggetto esterno all'Unione europea

Con la modifica normativa introdotta, in sede di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è modificata la nozione di soggetto esterno all'Unione europea contenuta al comma 5-bis dell'articolo 2.

Tale nozione ricomprende, altresì:

i) il soggetto che, pur avendo la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tuttavia il centro principale di attività al di fuori dell'Unione europea ("non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea", articolo 2, comma 5-bis, lett. b), decreto-legge n. 21 del 2012);

*ii)* non solo i soggetti direttamente o indirettamente controllati da entità extra-UE o che ivi abbiano stabilito il centro principale di attività, ma anche quelle persone giuridiche che, pur essendo stabilite nell'Unione europea, presentino "elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto" (articolo 2, comma 5-bis, lett. d), decreto-legge n. 21 del 2012).

La definizione novellata rileva anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, laddove la qualifica di soggetto esterno all'Unione europea conduce all'applicazione degli ulteriori criteri di valutazione di cui all'articolo 3-bis del medesimo articolo<sup>9</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. 1, co. 3-bis: "Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì le seguenti circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali."

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

#### c) Gli investimenti c.d. greenfield

Gli investimenti esteri diretti possono concretizzarsi in acquisizioni o fusioni di società esistenti, ovvero nella creazione di nuove imprese (c.d. "investimenti greenfield").

Nel caso degli investimenti *greenfield* l'impresa investe per la creazione *ex novo* di un'attività produttiva all'estero: ne sono esempi, una nuova sede legale operativa, un nuovo stabilimento o una filiale estera. In tali casi, l'*asset* non preesiste all'operazione oggetto di scrutinio da parte delle regole *golden power*, ma con l'operazione si determina la creazione dell'attività di rilevanza strategica nel territorio nazionale.

A fronte della crescente importanza di tali tipologie di investimenti, si è avvertita l'esigenza di integrare la disciplina del decreto-legge n. 21 del 2012 che, tradizionalmente focalizzata su operazioni societarie di fusioni e acquisizioni (c.d. "mergers and acquisitions"), non consentiva di sottoporre allo scrutinio gli investimenti greenfield.

In questa direzione, l'ambito applicativo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 viene ampliato in sede di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, mediante il riferimento alla "costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati" ai sensi degli articoli 1, comma 5-bis e 2, comma 7-bis<sup>10</sup>.

In tal modo, si rende applicabile la disciplina anche ai casi di costituzione di imprese il cui oggetto sociale o gli attivi detenuti ricadano nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Ciò con l'importante differenza per cui, nel caso degli asset di cui all'articolo 2, l'operazione di costituzione è scrutinabile solo se uno o più soci, esterni all'Unione europea, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.

### d) I rapporti di concessione

Un ulteriore ampliamento del perimetro applicativo della normativa deriva dall'inserimento all'interno degli *asset* strategici rilevanti ai sensi dell'articolo 2 del decretolegge n. 21 del 2012, di beni e rapporti "anche se oggetto di concessioni, comunque affidate,

<sup>10</sup> Sono stati inseriti due nuovi commi agli articoli 1 e 2 del d.l. n. 21 del 2012, ai sensi dei quali, rispettivamente: "Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo" (art. 1, co. 5-bis) e "Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento" (art. 2, comma 7-bis).

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

*incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica*". Tale estensione è stata disposta in sede di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022 a opera della legge n. 51 del 2022 *cit.*<sup>11</sup>.

La descritta modifica non estende il perimetro di applicazione dei poteri speciali a nuovi settori (beni o rapporti) ma chiarisce come gli asset strategici rientrino nell'obbligo di notifica anche se oggetto di un rapporto concessorio, oltre che a prescindere dalle relative modalità di affidamento ("comunque affidata"), includendo anche gli affidamenti per mezzo di gara pubblica.

A ciò si aggiunge – questa volta con portata innovativa – che, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012<sup>12</sup>, tra gli *asset* rilevanti rientrano *ex lege* anche le concessioni di grande derivazione idroelettrica<sup>13</sup>.

In considerazione delle modalità di affidamento delle concessioni, tipicamente basate su procedure di gara pubblica e, nel caso delle grandi derivazioni idroelettriche, oggetto della norma di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118<sup>14</sup>, la normativa introduce modalità procedurali semplificate, al fine di coniugare le esigenze del controllo *golden power* con quelle di speditezza delle procedure competitive di affidamento.

In particolare, mediante l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 21 del 2012, è demandata alla fonte regolamentare l'individuazione di "meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara", nonché delle "misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale"15.

Tali modalità di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le ulteriori misure di semplificazione sono state individuate con il decreto del Presidente del Consiglio

<sup>11</sup> Modifica introdotta dall'art. 25 del d.l. n. 21 del 2022, come modificato dalla legge di conversione.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Art. 25, co. 1, d.l. n. 21 del 2022: "1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,"; b) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate" ".

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> L'articolo 6 del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) definisce i criteri tecnici che distinguono le grandi e piccole derivazioni nelle utenze di acqua pubblica sulla base delle diverse finalità delle derivazioni (produzione di forza motrice, acqua potabile, irrigazione ecc.). La definizione di grande derivazione idroelettrica coincide con quella di grande derivazione per produzione di forza motrice: sono grandi derivazioni quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua di kW 3.000 (3MW).

 $<sup>^{14}\,\</sup>mathrm{Si}$  veda la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in G.U. n. 188 del 12 agosto 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> In termini dispone l'art. 2-quater, co. 2-bis, d.l. n. 21 del 2012, secondo cui: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale".

## Relazione al parlamento in materia di poteti speciali

dei Ministri 1° settembre 2022, n. 189, in vigore dal 22 dicembre 202216.

In via di illustrazione sintetica, il citato decreto introduce, in particolare:

i) meccanismi di raccordo in fase di prenotifica (articolo 2), per cui la stazione appaltante, pubblica o privata, può trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa sulla procedura di gara, anche anteriormente alla pubblicazione del bando di gara, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica<sup>17</sup>, nonché, qualora disponibili, la graduatoria, i dati relativi alle imprese partecipanti alla procedura e il nominativo del concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione.

Entro 30 giorni dalla prenotifica, sulla base delle valutazioni del Gruppo di coordinamento, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo comunica, alternativamente, alla stazione appaltante uno dei seguenti esiti: a) che l'oggetto non rientra nell'ambito applicativo e che non si rende necessaria la notifica; b) che, rientrando nell'ambito applicativo, è necessario eseguire la notifica prevista dagli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012; c) che sono manifestamente insussistenti i presupposti di esercizio dei poteri speciali. Si prevede inoltre la possibilità per le amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, così come per la stazione appaltante a seguito della comunicazione degli esiti della prenotifica, di richiedere che l'impresa partecipante esegua una formale notifica presidente della comunicatione degli esiti della prenotifica, di richiedere che l'impresa partecipante esegua una formale notifica presidente della comunicatione degli esiti della prenotifica, di richiedere che l'impresa partecipante esegua una formale notifica presidente della comunicatione degli esiti della prenotifica, di richiedere che l'impresa partecipante esegua una formale notifica presidente della comunicatione della comunic

ii) modalità di **notifica anticipata** (articolo 3, comma 1), che consentono anche alla stazione appaltante e all'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione di eseguire la notifica anteriormente alla proposta di aggiudicazione e fin dal momento di conclusione della fase di valutazione delle offerte e di selezione del miglior offerente. La notifica può essere eseguita anche congiuntamente;

- *iii*) il **dimezzamento dei termini** del procedimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 3, comma 3);
- *iv)* la possibilità, in caso di proposta di non esercizio da parte del ministero responsabile per l'istruttoria, che il **Gruppo di coordinamento definisca il procedimento istruttorio** deliberando sulla proposta di non esercizio dei poteri, senza necessità di sottoporre il caso all'esame del Consiglio dei Ministri (articolo 4). Conseguentemente, il

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Regolamento recante disciplina dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e delle misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del d.l. 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale (in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Si tratta, in particolare, della determina a contrarre, il bando di gara, l'avviso di indizione o qualsiasi atto di avvio del procedimento ad essi equivalente, il capitolato di gara, le ulteriori specifiche tecniche idonee a determinare il contenuto e l'oggetto della gara.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Negli ultimi due casi è possibile altresì prescrivere raccomandazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Si veda l'art. 2, co. 4, d.P.C.M. n. 189 del 2022.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmetterà alle parti del procedimento la deliberazione del Gruppo, sottoscritta dal Presidente o suo delegato. In tali casi, si prevede che la deliberazione di non esercizio possa prevedere raccomandazioni<sup>20</sup>.

Si evidenzia come tali procedure semplificate si applichino nel caso in cui l'operazione oggetto di scrutinio sia l'affidamento di un contratto di concessione avente a oggetto l'asset strategico e non anche nel diverso caso di una acquisizione di una società già titolare di un rapporto di concessione<sup>21</sup>.

#### 1.3. Le modifiche alla disciplina di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012

Come noto, con l'introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto-legge n. 21 del 2012 ad opera del decreto-legge n. 22 del 2019 è stata prevista una nuova fattispecie di esercizio di poteri speciali, relativa alla stipula di contratti o accordi aventi a oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

A differenza di quanto previsto per gli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'articolo 1-bis sottopone a obbligo di notifica operazioni di tipo contrattuale, e non societarie come accade per gli altri settori, originariamente riguardanti solo le operazioni poste in essere con operatori stabiliti in uno Stato esterno all'Unione europea<sup>22</sup>. Anche il relativo procedimento applicativo presenta delle peculiarità rispetto all'ordinario procedimento di cui agli artt. 1 e 2, con riferimento ai termini, ai tempi della notifica e alla efficacia del contratto nelle more del procedimento.

Nel corso dei successivi anni, il quadro normativo si è progressivamente definito anche in materia di *cybersecurity*, dapprima con il decreto-legge n. 105 del 2019<sup>23</sup> e quindi con il decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82<sup>24</sup>. Questo è avvenuto con l'introduzione, tra l'altro, di un meccanismo teso ad assicurare un *procurement* più sicuro per i soggetti che intendano

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Si tratta della possibilità, già prevista in via generale dal d.P.C.M. 1° agosto 2022, che ha adottato norme generali di semplificazione dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Art. 3, co. 4, d.P.C.M. n. 189/2022: "Restano fermi gli obblighi di notifica previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 nel caso di acquisto di partecipazioni in società già titolari di concessioni, nonché di atti che modificano la titolarità, il controllo, o la disponibilità degli attivi strategici da esse detenuti".

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Anche in tal caso, i poteri esercitabili in presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano sono quelli del veto o della imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti dell'operatore al fine di ridurre i rischi per la sicurezza.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> D.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2021, n. 109.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

procedere all'affidamento di forniture di beni e servizi di *information and communication technology* (ICT) destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per i servizi rilevanti.

Tale evoluzione ha determinato a sua volta l'esigenza di aggiornare il contenuto della disciplina *golden power* applicabile alla tecnologia 5G, esigenza soddisfatta con l'articolo 28 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il quale ha integralmente sostituito, a partire dal 22 marzo 2022, l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012.

Si segnalano al riguardo le seguenti principali novità:

- *i)* **ampliamento dell'ambito oggettivo** della disciplina, non più limitata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ma estesa anche a ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*. Tali ulteriori *asset* sono individuati mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>25</sup>;
- *ii)* **ampliamento dell'ambito soggettivo** di applicazione, nella misura in cui gli acquisti a qualsiasi titolo degli attivi rilevanti sono oggetto di notifica a prescindere dalla natura esterna all'Unione europea della controparte contrattuale e, quindi, anche se conclusi con soggetti nazionali o europei;
- *iii)* la notifica di un **piano annuale** contenente il programma di acquisti, i contratti in corso, l'elenco dei fornitori e ulteriori elementi descritti nella norma primaria (ed eventualmente integrabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). Il piano può essere aggiornato in corso d'anno, con cadenza quadrimestrale;
- *iv*) l'approvazione con eventuale imposizione di **prescrizioni** o il **diniego** dell'approvazione del piano con l'esercizio del potere di veto avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera del Consiglio dei Ministri;
- v) la **tempistica** è analoga a quella già prevista per la precedente disciplina, ossia 30 giorni per l'approvazione del piano, con una possibile proroga di 20 giorni oltre a ulteriori 20 giorni in caso di necessità di approfondimenti tecnici, con una possibilità di sospensione di 10 giorni per richieste istruttorie nei confronti del notificante e di ulteriori 20 giorni in caso di richieste istruttorie nei confronti di terzi;
- vi) sono specificati i **criteri di valutazione** ai fini dell'approvazione del piano annuale, riconducibili alla tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, nonché alla sussistenza di elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità o la sicurezza delle reti e dei dati, inclusi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale (quali,

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

ad es., "The EU toolbox for 5G security" adottato dalla Commissione europea<sup>26</sup>);

- vii) la previsione di **sanzioni amministrative** pecuniarie in caso di inosservanza dell'obbligo di notifica e di inosservanza delle prescrizioni (anche come penalità di mora) e il possibile avvio d'ufficio dell'esame del piano in caso di omessa notifica;
- viii) la diversa composizione del Gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy<sup>27</sup> (già Ministero dello sviluppo economico), del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- *ix)* la previsione di un controllo sulla fase attuativa del piano annuale notificato, gestito da un apposito **Comitato di monitoraggio**;
- x) l'introduzione di una **norma transitoria**, in base alla quale in sede di prima applicazione il piano annuale include l'informativa completa sui contratti o accordi già autorizzati in tema di 5G, e i procedimenti in corso di esame da parte del Gruppo di coordinamento sono dichiarati estinti e il relativo esame è svolto in sede di valutazione del piano annuale<sup>28</sup>.

Le rilevanti novità introdotte con la novella sono finalizzate al superamento dell'esame atomistico di acquisti di beni e servizi di valore o importanza minima, nonché del coinvolgimento del Consiglio dei Ministri nella valutazione dei singoli contratti. La nuova disposizione intende garantire un esame complessivo del piano di installazione delle tecnologie (inclusivo anche di ulteriori *asset* individuati con il previsto decreto attuativo), come predisposto e aggiornato dagli operatori che sono sollevati dall'obbligo di notifica per ciascun contratto stipulato<sup>29</sup>.

### 1.4. Le innovazioni procedurali e del coordinamento

Il mutamento quantitativo e qualitativo del golden power ha reso necessaria la

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Disponibile alla pagina: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-toolbox-5g-security.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nuova denominazione assunta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del d.l. 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei ministeri", come convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Con riferimento al regime transitorio applicabile ai contratti già autorizzati, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del d.l. n. 21 del 2022, è specificato che il piano annuale "include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati" (art. 1-bis, co. 1, d.l. n. 21 del 2012).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> I singoli acquisti, infatti, assumono rilievo nella fase attuativa del piano annuale, divenendo oggetto di verifica da parte del Comitato di monitoraggio.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

modernizzazione delle procedure e del coordinamento, soprattutto attraverso la diffusa affermazione del principio di semplificazione.

La tradizionale impostazione del decreto-legge n. 21 del 2012 prevedeva che gli obblighi di notifica, in presenza di operazioni suscettibili di ricadere nell'ambito degli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, gravassero non solo sull'impresa acquirente, ma altresì sulla società target.

Nella prassi, gli obblighi di notifica venivano assolti dalle parti anche a distanza di tempo<sup>30</sup>. Di conseguenza, in assenza della tempestiva partecipazione al procedimento della società target, l'eventuale imposizione di prescrizioni aveva dapprima effetto nei confronti dell'acquirente. Pertanto, al momento della presentazione della notifica da parte della società target, il relativo esame era già in parte condizionato dalle deliberazioni assunte.

Al riguardo, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto un correttivo, prevedendo che la notifica avvenga, "ove possibile" congiuntamente, da parte della società acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto31. Nei casi in cui ciò non avvenga, la società notificante ha l'onere di trasmettere, contestualmente alla notifica, una informativa contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento e fornendo prova della ricezione.

La notifica contestuale o la successiva informativa costituiscono, dunque, strumenti tesi a ridurre gli oneri amministrativi in carico alle imprese e, sotto altro profilo, rendono possibile una maggiore partecipazione procedimentale (estesa, infatti, anche alla società target) e l'eventuale imposizione di prescrizioni immediatamente e direttamente nei confronti di entrambe le società, nella direzione di una maggiore concentrazione ed efficacia dell'azione amministrativa.

Gli articoli 26 e 27 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, inoltre, hanno introdotto alcune novità di rilievo, di seguito sinteticamente esposte:

i) la possibilità di individuare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, compresa la possibilità di rendere non necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali deciso all'unanimità dai componenti del Gruppo di coordinamento, ferma restando la possibilità per ciascuna amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei Ministri<sup>32</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> È il caso di una operazione di acquisizione rispetto alla quale solo a distanza di mesi, a seguito dell'insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione, si determina il cambio di governance della società.

<sup>31</sup> Art. 1, co. 5 e art. 2, co. 5, d.l. n. 21 del 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Si veda l'art. 26, co. 1, d.l. n. 21 del 2022 che inserisce un nuovo art. 2-quater nel d.l. n. 21 del 2012, in base al

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

ii) l'introduzione dell'istituto della prenotifica, le cui modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che consente un preliminare esame da parte del Gruppo di coordinamento (o in taluni casi, del Consiglio dei Ministri) delle operazioni anche anteriormente alla formale notifica, in modo da fornire all'impresa una valutazione sulla applicabilità della disciplina in materia di poteri speciali e sull'autorizzabilità dell'operazione<sup>33</sup>;

*iii)* le misure di semplificazione e raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti nel caso di **affidamento di concessioni**, anche di competenza regionale<sup>34</sup>;

*iv)* il rafforzamento del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante l'istituzione di un ufficio di livello generale deputato alla attuazione delle competenze in materia di poteri speciali<sup>35</sup> e l'istituzione presso il medesimo Dipartimento di un **Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali**, costituito da un numero non superiore a dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali<sup>36</sup>;

v) le misure finalizzate ad aumentare l'efficacia dell'enforcement delle funzioni in materia di esercizio dei poteri speciali, prevedendo, in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la possibilità di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa, della collaborazione della Guardia di finanza e dei suoi poteri ispettivi e di indagine, oltre che della possibilità di stipulare protocolli di intesa con altre

quale: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri".

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Prevista dal co. 2 del nuovo art. 2-quater del d.l. n. 21 del 2012, ai sensi del quale, con il medesimo d.P.C.M. di semplificazione di cui al comma 1, "sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione."

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Previste dal co. 2-*bis* del nuovo art. 2-*quater* del d.l. n. 21 del 2012. Tali modalità sono state definite con d.P.C.M. 1° settembre 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Si veda l'art. 27, co. 3, d.l. n. 21 del 2022: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente." Successivamente, con d.P.C.M. 19 aprile 2022 (recante "Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e riguardante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»", in GU n. 121 del 25 maggio 2022) è stata potenziata la struttura del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, mediante la creazione di un ulteriore ufficio di livello generale.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Si veda l'art. 27, co. 1, d.l. n. 21 del 2022, attuato con d.P.C.M. 1° giugno 2022.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

amministrazioni<sup>37</sup>.

In attuazione dell'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge n.21 del 2012 (come introdotto dall'articolo 26 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2022 n. 133, che ha introdotto, oltre all'istituto della prenotifica, una procedura semplificata di conclusione del procedimento alternativa a quella ordinaria.

Trattasi di una definizione 'abbreviata' dell'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri speciali, da parte del Gruppo di coordinamento, che si applica ai soli casi di non esercizio dei poteri speciali in presenza di alcuni presupposti: a) trasmissione, ad esito della riunione del Gruppo di coordinamento, della motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali da parte dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria; b) mancata opposizione delle società parti del procedimento<sup>38</sup>; c) assenza di una esplicita richiesta da parte di almeno un'amministrazione componente del Gruppo di coordinamento, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei Ministri<sup>39</sup>.

La disciplina attuativa della prenotifica è delineata dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2022, n. 133.

L'istituto, con finalità semplificatoria, costituisce una forma di garanzia per le imprese notificanti, anche sulla scorta dell'esperienza maturata in altri settori dell'ordinamento, ad esempio in materia di concentrazioni.

L'impresa interessata può trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo una informativa sui progetti di costituzione, acquisizione, delibera, atto o operazione, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica.

Entro trenta giorni dalla trasmissione dell'informativa il Dipartimento, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, può comunicare all'impresa uno dei seguenti esiti:

*i)* che l'operazione oggetto di prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto -legge n. 21 del 2012, e che, conseguentemente, non risulta necessario procedere

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Si veda l'art. 27, co. 2, lett. b), che introduce un nuovo comma 2-bis nell'art. 2-bis del d.l. n. 21 del 2012 ai sensi del quale: "2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". Il protocollo di intesa con la Guardia di Finanza è stato sottoscritto il 21 luglio 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> La parte può, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione con cui è informata di essere parte del procedimento, richiedere che in caso di proposta di non esercizio dei poteri speciali, la questione sia rimessa alla valutazione del Consiglio dei ministri (art. 6, co. 2, d.P.C.M. n. 133 del 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Art. 6, co. 3, d.P.C.M. n. 133 del 2022. Tale richiesta può essere manifestata sia in sede di riunione del Gruppo di coordinamento, sia entro tre giorni dalla riunione con nota motivata. Di tale richiesta è informato il notificante.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

alla formale notifica;

- *ii)* che l'operazione oggetto di prenotifica è suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo, nel qual caso l'impresa è tenuta a eseguire la formale notifica;
- *iii*) che l'operazione oggetto di prenotifica rientra nell'ambito applicativo della disciplina sui poteri speciali, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Nell'ambito dell'esame della prenotifica, qualora l'operazione sia suscettibile di ricadere nel campo di applicazione della normativa, il Gruppo di coordinamento, all'esito di una valutazione preliminare sull'autorizzabilità dell'operazione oggetto di prenotifica, può prevedere raccomandazioni all'impresa.

Inoltre, in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o più amministrazioni, ovvero le altre parti del procedimento, possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica. Qualora non sia adottata alcuna decisione da parte del Gruppo di coordinamento, nel termine di trenta giorni dalla prenotifica, l'impresa è tenuta a eseguire la formale notifica.


## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

#### 2. L'attività svolta nel 2022

## 2.1. Le operazioni notificate

L'ampliamento del perimetro applicativo del decreto-legge n. 21 del 2012, la crescente rilevanza dei nuovi settori di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452, oltre alle potenziali ricadute derivanti dell'emergenza pandemica da Covid-19<sup>40</sup>, hanno prodotto un significativo incremento delle operazioni oggetto di notifica nell'ultimo triennio.

La *Figura 1* presenta la dinamica delle notifiche pervenute ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012 a partire dal formale avvio delle attività *golden power* fino al 31 dicembre 2022.



<sup>40</sup> Nella fase emergenziale da Covid-19, con la Comunicazione del 13 marzo 2020, la Commissione europea invitava gli Stati membri ad essere vigili e utilizzare tutti gli strumenti disponibili a livello unionale e nazionale per evitare che l'allora attuale crisi potesse determinare una perdita di risorse e tecnologie critiche. Successivamente, con una seconda Comunicazione, la Commissione ha invitato gli Stati membri "ad avvalersi appieno, sin da ora, dei meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti per tenere conto di tutti i rischi per le infrastrutture sanitarie critiche, per l'approvvigionamento di fattori produttivi critici e per altri settori critici, come previsto nel quadro giuridico dell'UE". Si vedano le Comunicazioni della Commissione europea del 13 e del 26 marzo 2020.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

Dalla *Figura 1* emerge che il numero delle notifiche presentate nel corso del 2022 è pari a 608, con un incremento annuale di 112 unità rispetto alla rilevazione dello scorso anno, pari a 496 e una variazione percentuale di circa il 23 per cento.

La *Tavola 1* riporta il dettaglio delle notifiche pervenute per settore.

Tavola 1: Notifiche pervenute - dettaglio									
Settore	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Difesa e sicurezza nazionale (Art. 1)	4	7	8	19	26	31	37	51	71
Tecnologia 5G (Art. 1-bis)	0	0	0	0	0	14	19	20	18
Energia, trasporti e comunicazioni / Settori Reg. UE 2019/452 (Art. 2)	4	11	6	11	20	38	286	425	519
Totale	8	18	14	30	46	83	342	496	608

La tavola evidenzia la ripartizione delle notifiche tra le categorie previste dal decreto-legge n. 21 del 2012: difesa e sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 1, tecnologia 5G ai sensi dell'articolo 1-bis ed energia, trasporti, comunicazioni e settori del Regolamento (UE) 2019/452<sup>41</sup>.

La rilevazione per l'anno 2022 conferma la prevalenza delle notifiche pervenute ai sensi dell'articolo 2, pari a 519, con un incremento rispetto all'anno precedente di circa il 22 per cento. Queste rappresentano circa l'85 per cento del totale, superando di oltre sette volte quelle presentate in relazione alla difesa e sicurezza nazionale, pari a 71. Restano pressoché invariate, d'altra parte, le operazioni notificate relativamente alla tecnologia 5G.42


alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media".

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> L'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 fa riferimento a: "a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Sul punto, il principio di semplificazione, muove nell'ottica di favorire il mercato e l'efficienza amministrativa: si è infatti previsto l'obbligo di notifica di un unico piano annuale, con riferimento alla tecnologia 5G e ad altri attivi rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, anziché dei singoli contratti e accordi.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

La *Figura 2* offre evidenza delle tipologie di operazioni notificate nel periodo di riferimento, aggregandone le risultanze in ragione della tipologia di operazione oggetto di notifica.



Nota: La categoria 'Altro' ricomprende *inter alia*: cessione o utilizzo di diritti reali ovvero relativi a beni materiali e immateriali, costituzione di garanzie e investimenti c.d. greenfield. La categoria 'Delibere societarie' ricomprende *inter alia*: cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione/scissione, operazioni di aumento di capitale, modifiche dello statuto o dell'oggetto sociale.

Dall'analisi relativa alle tipologie di operazione emerge la prevalenza di notifiche aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni societarie, la cui rilevazione si attesta al 64 per cento del totale.

Nel 10 per cento dei casi le operazioni riguardano una riorganizzazione interna al medesimo gruppo societario notificante, attraverso operazioni infragruppo<sup>43</sup>.

Risulta infine evidente l'efficacia delle semplificazioni sottese alla riforma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, mediante la modifica dell'articolo 1-bis, in quanto le notifiche aventi ad oggetto i piani annuali 5G costituiscono il 2 per cento dell'attività complessiva.

#### 2.2. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento

L'istruttoria del procedimento golden power si sviluppa all'interno di un Gruppo di


<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> In proposito, l'articolo 11 del d.P.C.M., 1° agosto 2022, n. 133 prevede la possibilità di concludere il procedimento tramite una procedura semplificata.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

coordinamento, presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto dalle amministrazioni competenti<sup>44</sup>.

In proposito, l'evoluzione della nozione di strategicità ha prodotto mutamenti significativi, anche con riguardo alle amministrazioni.

La *Figura* 3 riporta la suddivisione delle notifiche pervenute sulla base dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria, individuata nell'ambito del Gruppo di coordinamento, e dell'eventuale proposta di esercizio dei poteri speciali.



Nota: In caso di pluralità di amministrazioni competenti per ciascuna operazione, la figura riporta l'amministrazione individuata in ragione della competenza prevalente, ferma restando la possibilità che più amministrazioni svolgano attività istruttorie sulla stessa operazione.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Il Gruppo è composto dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), Ministero della salute, Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), Ministero della salute, Ministero della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza. Tra i componenti del Gruppo di coordinamento, risultano altresì il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee, nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le nuove denominazioni dei Dicasteri sono assunte ai sensi del d.l. 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei ministeri", come convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) è l'amministrazione che ha curato il maggior numero di istruttorie nel corso dell'anno, pari a 218. Tale rilevazione denota un incremento dell'attività amministrativa del 15 per cento rispetto all'annualità precedente, in linea con la progressiva estensione dell'ambito applicativo della normativa *golden power* nei settori di cui all'articolo 2.

Analoghe considerazioni possono estendersi all'attività svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Per il periodo in considerazione, infatti, il MEF ha registrato un incremento di istruttorie di oltre il 67 per cento e il MASE di oltre l'81 per cento.

Emerge altresì l'attività svolta dal Ministero della salute che, nell'anno 2022, ha curato l'istruttoria relativa a 112 operazioni.

#### 2.3. Gli esiti

L'amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, trasmette la relazione istruttoria sull'operazione notificata. In proposito, la fase decisoria è orientata secondo la piena applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, garantendo un'adeguata graduazione delle misure previste dal Legislatore.

A tale riguardo, la *Tavola 2* riporta il dettaglio delle decisioni relative alle 608 operazioni oggetto di notifica nel corso dell'anno 2022.

Tavola 2: Esiti				
	Art.1	Art. 1-bis	Art. 2	Totale
d.P.C.M. esercizio poteri speciali - veto	0	0	1	1
d.P.C.M. esercizio poteri speciali - opposizione	1	-	2	3
d.P.C.M. esercizio poteri speciali con prescrizioni/condizioni	1	0	7	8
d.P.C.M. approvazione piano annuale 5G	-	2	-	2
d.P.C.M. approvazione piano annuale 5G con prescrizioni/condizioni	-	10	-	10
delibera non esercizio	35	1	128	164
delibera non esercizio con raccomandazioni	7	0	2	9
procedura semplificata per le operazioni infragruppo	7	0	60	67
operazione esclusa d.l. 21/2012	15	2	297	314
nota per rinotifica	5	1	19	25
notifica revocata dalla società	0	0	3	3
notifica estinta	0	2	0	2
totale	71	18	519	608

Nota: Il dato relativo ai d.P.C.M. di approvazione del piano annuale 5G con prescrizioni\condizioni include anche i d.P.C.M. relativi agli aggiornamenti dei piani.

## Relazione al padamento in materia di poteri speciali

I dati, disaggregati in ragione del contenuto del provvedimento adottato, possono essere descritti come segue.

- Per 1 notifica, presentata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, è stato esercitato il potere di veto;
- Per 3 notifiche, di cui 1 procedimento ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e 2 ai sensi dell'articolo 2, è stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto;
- 8 notifiche sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, di cui 1 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e 7 ai sensi dell'articolo 2;
- 2 notifiche ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 si sono concluse con l'approvazione del piano annuale 5G;
- 10 notifiche ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 si sono concluse con l'approvazione del piano annuale 5G o dei relativi aggiornamenti con l'apposizione di specifiche prescrizioni;
- 164 notifiche non sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali, di cui 35 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, 1 ai sensi dell'articolo 1-bis e 128 ai sensi dell'articolo 2;
- 9 notifiche non sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali e nella delibera di non esercizio sono state rivolte alcune raccomandazioni all'impresa notificante o alle società coinvolte nell'operazione;
- 67 notifiche si sono concluse con la procedura semplificata prevista per le operazioni realizzate all'interno di un medesimo gruppo, di cui 7 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, 60 ai sensi dell'articolo 2;
- 314 notifiche, all'esito della istruttoria, sono state ritenute escluse dall'ambito di applicazione del decreto-legge n. 21 del 2012;
- per 25 notifiche, incomplete o irregolari, è stata richiesta la rinotifica;
- 3 notifiche sono state revocate dalla società notificante;
- 2 notifiche sono state dichiarate estinte a seguito dell'entrata in vigore del decretolegge 21 marzo 2022, n. 21<sup>45</sup>.


La Figura 4 sintetizza le percentuali di notifiche ricomprese nella normativa e quelle

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> L'articolo 28 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede, al comma 2, che "i procedimenti in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal [...] gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale".

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

per cui è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali.

Figura 4: Applicabilità




non applicabilità d.l. 21/2012

Nota: dal calcolo sono state escluse le notifiche estinte, revocate e quelle per cui è stata chiesta la rinotifica.

Alla luce delle risultanze istruttorie, il 54 per cento delle notifiche pervenute è stato considerato non rientrante nell'ambito di applicazione della normativa golden power. Tale rilievo testimonia un utilizzo spesso precauzionale dello strumento della notifica.

La Figura 5 riporta le percentuali di notifiche per cui è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali.

Figura 5: Esercizio dei poteri speciali



96%

■ Non esercizio Eserizio poteri speciali in rapporto alle notifiche pervenute


Nota: dal calcolo sono state escluse le notifiche estinte, revocate e quelle per cui è stata chiesta la rinotifica.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

Le rilevazioni per l'anno 2022 confermano che l'esercizio dei poteri speciali costituisce una *extrema ratio* dell'attività amministrativa, come emerge dalla percentuale di notifiche per cui è stato disposto un provvedimento di esercizio.

Il peso relativo dei casi di esercizio resta limitato, a prescindere dal parametro considerato. Infatti, in riferimento alle notifiche per cui sono stati ravvisati i presupposti di applicabilità della normativa, i provvedimenti di esercizio restano circoscritti all'8 per cento dei casi. Tale rilevazione si riduce al 4 per cento se parametrata al totale delle notifiche pervenute.

In relazione alle operazioni rientranti nell'ambito applicativo della normativa, la *Figura 6* evidenzia il relativo settore di riferimento.



La figura mostra che le operazioni notificate nel corso dell'anno, e rientranti nel perimetro applicativo della normativa, riguardano, nell'ordine: il settore della salute e sanitario, per oltre il 20 per cento, il settore della difesa e sicurezza nazionale, per oltre il 18 per cento e il settore delle comunicazioni per quasi il 9 per cento.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali


Risulta, inoltre, rilevante il dato relativo alle operazioni strategiche nel settore del trattamento dei dati sensibili (8 per cento), creditizio e assicurativo (7,2 per cento) ed energetico (6,8 per cento).

Le operazioni considerate strategiche nei settori legati alle nuove tecnologie<sup>46</sup> si attestano a circa il 13 per cento del totale. Rilevano nell'ordine l'intelligenza artificiale (3 per cento), l'automazione industriale (2,3 per cento), i *BigData & analytics* (2,3 per cento), la cybersicurezza (1,5 per cento), la robotica e la sensoristica (1,5 per cento), i semiconduttori (1,5 per cento) e la manifattura avanzata e le nanotecnologie (1,1 per cento).

## 2.4. Le prenotifiche

La *Figura 7* riporta alcune prime evidenze relative al ricorso, da parte delle imprese, al nuovo istituto della prenotifica.

Dal 24 settembre 2022, data di entrata in vigore del decreto attuativo, sono pervenute 43 prenotifiche.



Nota: per il calcolo delle percentuali è stata esclusa 1 prenotifica revocata dalla società.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Sul punto si veda l'art. 9 del d.P.C.M. n. 179 del 18 dicembre 2020.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

In relazione ai settori di riferimento, la rilevazione risulta omogenea rispetto all'analisi effettuata per le notifiche, per cui sussiste una chiara prevalenza delle operazioni prenotificate ai sensi dell'articolo 2, pari all'86 per cento del totale.<sup>47</sup>

Dai dati sopracitati, emerge un utilizzo significativo dell'istituto per verificare, da parte degli investitori, l'inapplicabilità della disciplina all'operazione economica progettata. In tal senso, la percentuale dei casi di operazioni non rientranti nell'ambito applicativo della normativa si attesta al 79 per cento.

Nei casi in cui è stata ravvisata la presenza di attivi suscettibili di interesse strategico, le richieste di formale notifica hanno riguardato il 7 per cento delle prenotifiche mentre, per il restante 14 per cento, il procedimento si è concluso con una delibera di non esercizio.

Ne deriva che il procedimento amministrativo in sede di prenotifica nel 93 per cento dei casi non ha richiesto la formale notifica dell'operazione, assolvendo alla ratio semplificatoria dell'istituto, che prevede peraltro un termine di chiusura più breve di quello previsto in sede di notifica.

In tale ambito, la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa recano vantaggi non soltanto alle strutture deputate alla gestione del procedimento, che possono vagliare preliminarmente le notifiche meramente prudenziali, ma anche alle imprese a cui è garantito l'utilizzo di una procedura di fast-track volta alla celere definizione del procedimento, senza pregiudizio alla libertà di autodeterminazione negoziale.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> L'istituto di cui all'art. 7 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, non è applicabile al settore 5G di cui all'art. 1-bis, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, che gode invece delle peculiarità di cui si è dato ampiamente atto in precedenza.

Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

## 3. La cooperazione europea di cui al Regolamento (UE) 2019/452

#### 3.1. La cooperazione europea sul controllo degli investimenti esteri diretti

La normativa europea prevede un meccanismo integrato di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea che fornisce, tra l'altro, criteri di valutazione circa l'impatto degli investimenti esteri diretti nell'Unione.

Tale meccanismo è entrato in vigore l'11 ottobre 2020, mediante il Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, di seguito anche "Regolamento".

Il Regolamento introduce strumenti di scambio informativo che assolvono, tra l'altro, alla funzione di bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e l'apertura dell'Unione agli investimenti. Come affermato espressamente nel considerando (1) del Regolamento, "gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione rafforzandone la competitività, creando nuovi posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per l'esportazione dell'Unione. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione".

Tra i fattori che possono essere presi in considerazione, da parte degli Stati membri e della Commissione europea, al fine di determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, rilevano, ad esempio, gli effetti sulle infrastrutture, sulle tecnologie e sui fattori produttivi critici, come pure l'accesso a informazioni sensibili, ai dati personali, l'incidenza sulla libertà e sul pluralismo dei media, il coinvolgimento di progetti e programmi dell'Unione Europea.

La seconda relazione annuale della Commissione europea sul controllo degli investimenti esteri diretti<sup>48</sup>, pubblicata il 1° settembre 2022, ha registrato un nuovo impulso degli investimenti rispetto al 2020 in tutti i principali settori dell'economia di mercato, superando, in alcune categorie, i livelli precedenti al Covid-19, sebbene emerga, dal punto di vista aggregato, un decremento degli afflussi di investimenti esteri diretti all'interno dell'Unione europea.

29

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Si veda: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)433&lang=it.

Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

#### 3.2. L'investimento estero diretto

L'articolo 2 del Regolamento definisce un investimento estero diretto come un "investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica".

Gli investimenti esteri diretti possono assumere forme differenti, tra cui, le acquisizioni, le fusioni e gli investimenti *greenfield*.

Rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento i casi nei quali l'acquisizione di una società UE comporta un investimento diretto da parte di uno o più soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione. A tal fine, possono rilevare fattori quali l'ubicazione della sede legale e l'ordinamento giuridico ai sensi del quale vengono costituiti, fatta salva l'eventuale applicazione della generale "clausola antielusione", anche con riferimento a società di comodo o fittizie con sede nell'Unione.

In proposito, il considerando (10) del Regolamento dispone che "Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE".

## 3.3. La comunicazione della Commissione europea del 6 aprile 2022

Il 6 aprile 2022 la Commissione europea ha diramato la "Comunicazione relativa agli orientamenti ad uso degli Stati membri riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia, anche in considerazione delle misure restrittive contenute nei regolamenti del Consiglio sulle sanzioni"<sup>49</sup>.

La Commissione formula alcuni inviti agli Stati membri, finalizzati a garantire una "partecipazione attiva al meccanismo di cooperazione tra Stati membri e tra questi e la Commissione, al fine di affrontare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico connessi agli IED provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia".

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Si veda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=0J:C:2022:1511:FULL&from=EN.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

In particolare, la Commissione europea invita gli Stati membri:

- i) a utilizzare sistematicamente i loro meccanismi di controllo per valutare e prevenire le minacce collegate agli investimenti russi e bielorussi per motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
- ii) a garantire una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia di sanzioni (ANC) e quelle responsabili del controllo degli investimenti nel contesto dell'attuazione delle sanzioni dell'UE, nonché ad individuare le violazioni e ad imporre penalità;
- iii) a dare piena attuazione al regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, anche mediante la partecipazione attiva al meccanismo di cooperazione tra Stati membri e tra questi e la Commissione, al fine di affrontare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico connessi agli investimenti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia;
- *iv*) a garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva antiriciclaggio<sup>50</sup> per prevenire l'uso improprio del sistema finanziario dell'UE; e
- v) a garantire una stretta cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri, le ANC e le banche o gli istituti di promozione nazionali, nonché gli istituti finanziari internazionali in cui gli Stati membri detengono una partecipazione, al fine di individuare gli investimenti, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, che potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'UE e a facilitare il pieno rispetto delle sanzioni nelle attività sostenute dalle suddette entità di investimento pubblico.

#### 3.4. Il meccanismo di cooperazione europea

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, l'Italia trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri le operazioni oggetto di un controllo in corso<sup>51</sup>.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 11 del Regolamento, secondo cui "Ogni Stato membro e la Commissione istituiscono un punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione coinvolgono detti punti di contatto in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento", l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 21 del 2012 incardina la relativa competenza nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea (G.U. l. 141 del 5.6.2015, pag. 73).

<sup>51</sup> In proposito, l'art. 2-ter del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, rubricato "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali", integra e adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

Il meccanismo assicura, tra l'altro, la trasmissione riservata delle informazioni. Sul punto, l'articolo 3, paragrafo 4 del Regolamento, dispone che "Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette"<sup>52</sup>.

#### a) Gli investimenti esteri diretti notificati dagli Stati membri

Nel 2022 l'Italia ha ricevuto, tramite il meccanismo di cooperazione, 342 notifiche provenienti dagli altri Stati membri, riguardanti operazioni di investimento da parte di investitori extra-UE.

La *Figura 8* rappresenta gli Stati membri che hanno contribuito al meccanismo di cooperazione europea nel corso del 2022. Per l'anno in esame, l'Italia si conferma tra i principali contributori del meccanismo di cooperazione tra Stati membri sul controllo degli investimenti esteri diretti.

Oltre all'Italia, gli Stati membri che hanno trasmesso un maggior numero di notifiche sono: Austria, Danimarca, Francia, Germania e Spagna. Hanno inoltre contribuito al meccanismo di cooperazione: Finlandia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria.

## Figura 8: Meccanismo di cooperazione - Stati membri



Fonte: Notifiche trasmesse dagli Stati membri. Nota: in colore azzurro gli Stati membri che hanno contribuito al meccanismo di cooperazione nel corso del 2022. A una maggiore densità di colore corrisponde un numero più elevato di notifiche trasmesse.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> L'ostensione delle informazioni rese in seno al meccanismo di cooperazione europea è stata oggetto di una recente pronuncia giurisdizionale (TAR Lazio, sez. I, ordinanza 9 novembre 2021, n. 11490) resa sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 116 co. 2 del codice del processo amministrativo. Tenuto conto della disciplina contenuta nei Regolamenti nn. 1049/2001 e 2019/452, la Presidenza del Consiglio non avrebbe potuto divulgare le informazioni "sensibili" o "riservate" provenienti da istituzioni estere senza il relativo consenso, risultando dunque legittimo il contenuto della nota con cui la Presidenza ha invitato la società a provvedere autonomamente alla trasmissione della richiesta alle istituzioni competenti.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

Le notifiche ricevute dall'Italia sono oggetto di analisi da parte del Gruppo di coordinamento.

In 8 casi, l'Italia ha manifestato l'intenzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento, di formulare osservazioni, avvalendosi della facoltà di richiedere informazioni supplementari. In 1 caso, sono state trasmesse osservazioni da parte dell'Italia allo Stato membro notificante.

## b) Gli investimenti esteri diretti notificati dall'Italia

Nel corso del 2022 l'Italia ha trasmesso 82<sup>53</sup> notifiche riguardanti investimenti esteri diretti, di cui 3 notifiche sono state trasmesse nel corso del 2023<sup>54</sup>.

Per 23 notifiche la Commissione europea e gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento, di formulare pareri ovvero osservazioni.

Per alcuni procedimenti sono pervenute più richieste di informazioni supplementari, nonché intenzioni di formulare pareri ovvero osservazioni. Nello specifico, in 7 occasioni è pervenuta da parte della Commissione europea e degli Stati membri la sola intenzione di formulare osservazioni o pareri. In 28 occasioni, invece, la Commissione europea e gli Stati membri si sono avvalsi anche della facoltà di richiedere informazioni supplementari.

In 2 procedimenti la Commissione europea ha emesso un parere, mentre in 3 procedimenti sono pervenute osservazioni da parte degli Stati membri.

Alcune operazioni oggetto di invio al meccanismo di cooperazione da parte dell'Italia sono state anche oggetto di informativa da parte di altri Stati membri.

<sup>53</sup> In 6 casi la notifica è stata ritirata in quanto l'operazione è stata ritenuta non rientrante nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. In 1 caso la notifica è stata ritirata dal notificante. 1 notifica è relativa a un'operazione notificata il 22 dicembre 2021 e trasmessa al meccanismo l'11 gennaio 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Le notifiche, pervenute rispettivamente il 20 dicembre, il 21 dicembre e il 23 dicembre 2022, sono state trasmesse in data 12 gennaio, 12 gennaio e 16 gennaio 2023.

## Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

## 4. Orientamenti giurisprudenziali in materia di esercizio di poteri speciali

Le pronunce del giudice amministrativo, assunte in sede di impugnazione dei provvedimenti di esercizio dei poteri speciali, hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti della disciplina di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

La circostanza per cui l'esercizio dei poteri speciali ha riguardato un numero limitato di casi, unitamente alla diffusa acquiescenza dei notificanti in relazione alle decisioni del Governo, ha contribuito a determinarne un contenzioso amministrativo sostanzialmente contenuto, con poche pronunce giurisdizionali<sup>55</sup>. Assumono rilievo, in particolare:

- i) la sentenza del TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4484;
- ii) le sentenze del TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4486 e 4488;
- iii) la sentenza del TAR Lazio, sez. I, 6 settembre 2022 n. 11508.

#### 4.1. TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4484

La sentenza è relativa all'impugnazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 24 aprile 2021, con il quale sono stati esercitati i poteri speciali, mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni in relazione a un'operazione di acquisto nel settore siderurgico<sup>56</sup>.

Il ricorso, nel caso di specie, è stato proposto dalla società *target*, parte venditrice degli *asset*, in quanto a seguito della decisione di esercizio dei poteri speciali che prevedeva l'imposizione di determinate prescrizioni, l'acquirente è stato indotto a non procedere ulteriormente nell'operazione, risolvendo i relativi contratti.

Il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto, sulla base del rilievo per cui la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall'annullamento del decreto che, essendo riferito all'operazione notificata e successivamente abbandonata, non trova applicazione al di fuori di essa, né contiene vincoli o prescrizioni che possano prescindere dall'esito della stessa.

A tal fine, non è sufficiente un interesse eventuale o esplorativo da parte dell'acquirente, siccome riferito a future e eventuali operazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Queste hanno riguardato essenzialmente profili procedimentali. Si veda, ad es., TAR Lazio, sez. I, n. 8742/2020 e n. 11490/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> In particolare, si trattava dell'acquisizione da parte di Montanstahl S.A., del 100% del capitale sociale di Siderval S.p.a. e del 70% del capitale sociale di Calvi S.p.a. e, in subordine, nel caso in cui le sopracitate acquisizioni non dovessero aver luogo, del 41,65% di Siderval S.p.a.

# Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

#### 4.2. TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4486 e 4488

Le sentenze sono relative all'impugnazione, in un caso da parte della società *target*<sup>57</sup>, nell'altro della società acquirente<sup>58</sup>, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2021, con cui si è vietata un'operazione di acquisizione nel settore agroalimentare<sup>59</sup>.

Nella decisione, il giudice ha specificato l'ambito del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti in materia di golden power, qualificandole come "scelte di alta amministrazione, come tali sindacabili dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità delle decisioni assunte".

Inoltre, è stato ritenuto ammissibile l'intervento ad opponendum di una società concorrente che aveva presentato una proposta di acquisto del capitale della società target, alla quale era stata preferita la ricorrente. Sulla base di tale circostanza, posta la teorica ripetibilità della procedura di vendita, secondo il giudice la società interveniente avrebbe un interesse indiretto o riflesso, comunque giuridicamente apprezzabile al fine di consentirle di intervenire.

Ancora, dal punto di vista procedurale, si è ritenuta la non applicabilità al procedimento istruttorio dell'istituto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, relativo alla comunicazione sui motivi ostativi<sup>60</sup> ed è stato sottolineato l'aspetto "bifasico" del procedimento golden power, in quanto prevede una prima fase di carattere istruttorio, con cui si acquisiscono i dati di fatto e le valutazioni delle amministrazioni interessate in merito alla operazione, ed una fase successiva di tipo decisorio, di competenza del Consiglio dei Ministri.

Quest'ultimo "affronta, inquadra e qualifica l'operazione nell'ambito della più ampia postura politica dello Stato in ottica non solo economica e finanziaria, ma in senso più globale strategica"<sup>61</sup>.

35

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Al contrario di quanto avvenuto con sentenza TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4486, le motivazioni addotte dal giudice non vengono in questa occasione contestate.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Si tratta dell'acquisizione da parte della società di diritto svizzero Syngenta Crop Protection AG, dell'intero capitale sociale della società di diritto olandese Verisem B.V. e delle sue controllate, ivi incluse quelle con sede in Italia. La società acquirente è a sua volta controllata dalla multinazionale cinese ChemChina, costituente una State-Owned Enterprise (SOE) della Repubblica Popolare Cinese.

<sup>60</sup> Ciò, in particolare, sul rilievo per cui la disciplina del preavviso di rigetto "non è compatibile con la natura giuridico-costituzionale dell'organo decisorio che interviene nella specie (non è, invero, ipotizzabile un contraddittorio, sia pur cartolare, fra le imprese interessate all'operazione ed il Consiglio dei Ministri)", inoltre, "l'ampiezza, la delicatezza e la politicità sostanziale delle valutazioni di cui è investito il Consiglio non si prestano alla discussione "pari a pari" con i soggetti interessati (anche per i profili di riservatezza connessi alle ragioni sottese alla delibazione consiliare)" (Cons. St., n. 289/2023, cit.);

<sup>61</sup> Cons. St., n. 289/2023, cit.

# Relazione al parlamento in materia di poteri speciali

Sulla base di tale ricostruzione, il giudice evidenzia che l'eventuale contrasto della decisione del Consiglio con gli esiti dell'istruttoria<sup>62</sup> può rilevare unicamente nei casi macroscopici in cui il Consiglio affermi fatti smentiti dall'istruttoria o, al contrario, neghi fatti riscontrati nella fase istruttoria e non anche quando si concreti in un diverso apprezzamento della strategicità dell'operazione e della idoneità delle misure a proteggere gli interessi nazionali in un dato settore. A tal fine, fermo restando il necessario rispetto del principio di proporzionalità, non occorre una motivazione rafforzata che giustifichi una decisione difforme dalle risultanze istruttorie, come valutate dal Gruppo di coordinamento nella proposta formulata al Consiglio dei Ministri.

Infine, in punto di sindacato sulla logicità e proporzionalità della misura imposta con il decreto di esercizio dei poteri speciali, il giudice conferma la legittimità del veto quale unica misura imponibile nel caso di specie posto che "non solo consentirebbe la conclusione dell'acquisizione, ma, per di più, sarebbe oggettivamente difficile da implementare, considerata la natura sovrana del detentore sostanziale del controllo della società acquirente"63.

## 4.3. TAR Lazio, sez. I, 6 settembre 2022 n. 11508

La sentenza concerne il ricorso proposto dalla società francese Vivendi avverso la Comunicazione del 28 settembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di notifica in riferimento alle operazioni già effettuate dalla stessa società nei confronti di TIM S.p.A.

La francese Vivendi ha contestato la censura del Governo in merito all'asserita tardività della notifica, sull'assunto che solo a seguito degli esiti della riunione del Gruppo di coordinamento e di un'eventuale delibera sarebbe possibile avere cognizione circa l'assoggettabilità o meno di un'operazione alla disciplina *golden power*.

Sul punto, il giudice evidenzia come, in realtà, tale interpretazione precluderebbe in toto l'esercizio dei poteri speciali, invertendo i due momenti che caratterizzano l'avvio e la conclusione del procedimento. Gli obblighi di notifica "devono essere ancorati ad un elemento formale" in quanto "preordinati, in via prudenziale, a consentire alle Amministrazioni di esprimersi al riguardo".

<sup>62</sup> Nel caso di specie, il Gruppo di coordinamento aveva proposto il non esercizio dei poteri speciali con raccomandazione, mentre il Consiglio dei Ministri aveva successivamente deliberato il veto all'operazione.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> "Il provvedimento, invero, indica chiaramente i motivi che lasciano stimare la costitutiva insufficienza dell'imposizione di prescrizioni, che non solo non osterebbero al perfezionamento dell'operazione, ma oltretutto produrrebbero "effetti pecuniari e/o obbligatori ... di complessa realizzabilità in caso di inottemperanza del destinatario cinese"." (Cons. St., n. 289/2023, cit.).



# Allegato A

I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle notifiche pervenute ai sensi del decretolegge 15 marzo 2021, n. 21, suddivise in base al settore di riferimento, sulle quali sono stati esercitati i poteri speciali.

Più in particolare, nei casi di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, il Governo ha esercitato i poteri speciali sotto forma di:

- i) veto;
- ii) opposizione all'acquisto;
- iii) imposizione di specifiche prescrizioni/condizioni.

In caso di imposizione di prescrizioni o condizioni, è prevista una specifica attività di monitoraggio degli obblighi imposti, che può essere svolta dall'amministrazione competente per materia o da un Comitato di monitoraggio appositamente costituito.

In caso di inottemperanza alle decisioni del Governo di esercizio dei poteri speciali, trova applicazione il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.



#### **DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE**

(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.)

# Opposizione all'acquisto

### MARS (HK) INFORMATION TECHNOLOGY CO. LIMITED

Acquisizione del 75% del capitale sociale di Alpi Aviation S.r.l. da parte della società Mars (HK) Information Technology Co. Limited.


La società Mars (HK) Information Technology Co. Limited ha notificato l'acquisizione del 75% del capitale sociale di Alpi Aviation S.r.l., società che opera nel settore della produzione di droni. L'operazione, posta in essere nel luglio del 2018, è stata notificata a seguito dell'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nei confronti della società Alpi Aviation S.r.l., nonché nei confronti della società Mars (HK) Information Technology Co. Limited.

Nel corso del procedimento istruttorio, è stato ritenuto opportuno audire la società Alpi Aviation S.r.l., al fine di ottenere ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione.

La notifica è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati membri.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi inclusi i contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, è stato disposto l'esercizio del potere di opposizione, con d.P.C.M. 17 marzo 2022, in relazione all'operazione di acquisizione del 75 per cento del capitale sociale di Alpi Aviation S.r.l. da parte della società Mars (HK) Information Technology Co. Limited. Conseguentemente, è stato disposto il divieto di esercitare i diritti di voto e i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle quote rappresentative della partecipazione acquisita, nonché la nullità delle deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali quote. Infine, è stato prescritto l'obbligo di cessione delle quote societarie acquisite entro un anno.

L'operazione è stata ritenuta suscettibile di pregiudicare gli interessi essenziali italiani ed europei connessi ai settori della difesa e della sicurezza, nonché di produrre trasferimenti di know how, anche attraverso apposite joint venture, in ambito extra nazionale/europeo. Peraltro, i rischi rilevati non sono stati ritenuti mitigabili attraverso l'imposizione di particolari condizioni, in quanto, anche laddove individuabili in astratto, il relativo monitoraggio ed



applicazione di rimedi in caso di loro violazione, sarebbero risultati estremamente onerosi, se non proibitivi, oltreché particolarmente invasivi.

Il Ministero della difesa è amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle determinazioni assunte.



# Imposizione di specifiche condizioni

#### LEONARDO S.P.A.

Concessione, in favore dell'agenzia governativa di Singapore Defence Science and Technology Agency e del Ministero della difesa di Singapore, di una licenza d'uso dei diritti di proprietà intellettuale di Leonardo S.p.a.

La società Leonardo S.p.a. ha notificato la concessione, in favore dell'agenzia governativa di Singapore *Defence Science and Technology Agency* e del Ministero della difesa di Singapore, di una licenza d'uso dei diritti di proprietà intellettuale di Leonardo S.p.a., finalizzato alla sua partecipazione al programma MRCV del Ministero della difesa di Singapore, per la fornitura di apparati e relativo supporto logistico da destinarsi all'equipaggiamento dei vascelli della Marina Militare singaporiana.

Nel corso dell'istruttoria procedimentale, la società Leonardo S.p.a. è stata convocata in audizione al fine di ottenere ulteriori delucidazioni sull'operazione notificata. In seguito, è stata convocata in audizione la società MBDA Italia S.p.a., in qualità di soggetto terzo coinvolto nell'operazione.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, rilevato che parte degli oggetti del potenziale accordo sono la risultante di significativi investimenti posti in essere dal Governo italiano in tema di ricerca e sviluppo e che gli *asset* coinvolti ricadono nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 6 giugno 2014 n. 108, con d.P.C.M. 12 maggio 2022 è stato deciso di esercitare i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche condizioni soggette a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze.



#### **TECNOLOGIA 5G**

(articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012)

## Imposizione di specifiche prescrizioni

## LINKEM S.P.A.

Piano Annuale 5G

La società Linkem S.p.a. ha notificato il Piano Annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Le attività istruttorie hanno condotto alla necessità di prorogare il procedimento, al fine di svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità tali da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

È stata inoltre convocata in audizione la Società notificante, al fine di acquisire alcune delucidazioni sull'operazione notificata. Successivamente, è stato deciso di prorogare ulteriormente il procedimento, in considerazione della particolare complessità dell'operazione.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, è stato deciso, con d.P.C.M. 21 luglio 2022, di approvare il Piano Annuale notificato da Linkem S.p.a., sottoponendolo ad alcune prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

In proposito, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, è stato ritenuto necessario un riequilibrio della presenza dei costruttori extraeuropei a vantaggio di quelli europei nella parte di accesso radio della rete, da realizzarsi mediante la graduale sostituzione degli apparati, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita utile.

#### Aggiornamento del Piano Annuale 5G

La società Opnet S.p.a. (già Linkem S.p.a.) ha notificato un aggiornamento al Piano Annuale 2022-2023 relativo agli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, notificato dalla Società in data 6 maggio 2022 ed approvato, con prescrizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio



2022.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerando che la società Opnet S.p.a. si sarebbe adeguata alla scelta dei fornitori di apparati effettuata da un altro operatore, è stato deciso, con **d.P.C.M. 19 gennaio 2023**, di approvare l'aggiornamento del Piano annuale presentato dalla società Opnet S.p.a., impregiudicate le prescrizioni impartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, "da ritenersi, laddove applicabili, estese anche agli elementi costituenti l'aggiornamento dello stesso e oggetto della presente notifica".

#### **FASTWEB S.P.A.**

Piano Annuale 5G

La società Fastweb S.p.a. ha notificato il Piano Annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

La particolare complessità dell'operazione notificata ha richiesto la proroga del procedimento istruttorio, al fine di svolgere approfondimenti su aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità tali da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati.


Inoltre, al fine di ottenere ulteriori elementi riguardanti aspetti tecnici dell'operazione, la Società notificante è stata convocata in audizione, in considerazione della particolare complessità dell'operazione.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, è stato deciso, con **d.P.C.M. 28 luglio 2022**, di approvare il Piano Annuale, sottoponendolo ad alcune prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

In proposito, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, è stato ritenuto necessario un riequilibrio della presenza dei costruttori extraeuropei a vantaggio di quelli europei nella parte di accesso radio della rete, da realizzarsi mediante la graduale sostituzione degli apparati, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita utile.

# Aggiornamento del Piano Annuale 5G

La società Fastweb S.p.a. ha notificato un aggiornamento del Piano Annuale 2022-2023 relativo agli acquisti di beni, servizi e apparati funzionali alla realizzazione di soluzioni di



copertura per la rete 5G, notificato in data 16 maggio 2022 e approvato, con prescrizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Per fini istruttori, è stata disposta la proroga di 20 giorni del termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità. È stata inoltre rilevata la necessità, oltre che di prorogare il procedimento, di acquisire ulteriori informazioni sul Piano Annuale notificato, mediante l'invio di appositi quesiti alla Società notificante.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerando anche il fatto che l'aggiornamento al Piano non prevede acquisizioni da parte di nuovi fornitori, è stato deciso, con d.P.C.M. 21 novembre 2022, di approvare tale aggiornamento per il periodo maggio 2022 - aprile 2023, impregiudicate le prescrizioni impartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, "da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti l'aggiornamento dello stesso e oggetto della presente notifica".

#### WIND TRE S.P.A.

Piano Annuale 5G

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato il Piano Annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

A seguito di una prima proroga procedimentale, resasi necessaria per svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici dell'operazione, è stata audita la Società notificante e disposta una ulteriore proroga procedimentale.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, è stato deciso, con **d.P.C.M. 28 luglio 2022**, di approvare il Piano Annuale notificato da Wind Tre S.p.a., sottoponendolo ad alcune prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

In proposito, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, è stato ritenuto necessario un riequilibrio della presenza dei costruttori extra-europei a vantaggio di quelli europei nella parte di accesso radio della rete, da realizzarsi mediante la graduale sostituzione degli apparati, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita utile.

## Aggiornamento del Piano Annuale 5G

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato un aggiornamento del Piano Annuale relativo agli acquisti di beni e servizi basati sulla tecnologia 5G, notificato dalla Società in data 17 maggio



2022 e approvato, con prescrizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022.

Tenuto conto delle risultanze emerse nella riunione del 27 dicembre 2022, il Gruppo di coordinamento 5G ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento istruttorio nei confronti della Società notificante.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerando l'immutata distribuzione dei diversi fornitori nelle varie sezioni di rete a seguito delle acquisizioni indicate nell'aggiornamento oggetto della notifica rispetto a quanto delineato nel Piano, è stato deciso, con d.P.C.M. 19 gennaio 2023, di approvare tale aggiornamento, impregiudicate le prescrizioni impartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, "da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti l'aggiornamento dello stesso e oggetto della presente notifica".

### TIM S.P.A.

Piano Annuale 5G

La società TIM S.p.a. ha notificato il Piano Annuale 5G per l'anno 2022, contenente l'insieme dei contratti attivi negli ambiti 5G e il programma degli affidamenti previsti e non ancora contrattualmente perfezionati.

In considerazione della particolare complessità dell'operazione, l'istruttoria condotta ha portato alla necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità tali da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati.

Inoltre, al fine di ottenere ulteriori delucidazioni sul Piano notificato, è stata convocata in audizione la Società notificante.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, è stato deciso, con **d.P.C.M. 28 settembre 2022**, di approvare il Piano, sottoponendolo ad alcune specifiche prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G, essendo peraltro la Società già tenuta al rispetto di prescrizioni impartite con precedenti decreti di esercizio dei poteri speciali.

#### VODAFONE ITALIA S.P.A.

Piano Annuale 5G

La società Vodafone Italia S.p.a. ha notificato il Piano Annuale 5G per l'anno 2022.



In considerazione della particolare complessità dell'operazione, l'istruttoria condotta ha portato alla necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità tali da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati, oltre alla convocazione in audizione di Vodafone Italia S.p.a.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, è stato deciso, con **d.P.C.M. 28 settembre 2022**, di approvare il Piano, sottoponendolo ad alcune prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

In proposito, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, è stato ritenuto necessario un riequilibrio della presenza dei costruttori extraeuropei a vantaggio di quelli europei nella parte di accesso radio della rete, da realizzarsi mediante la graduale sostituzione degli apparati, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita utile.

# Aggiornamento del Piano Annuale 5G

La società Vodafone Italia S.p.a. ha notificato un aggiornamento del Piano Annuale riguardante l'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, notificato da Vodafone Italia S.p.a. in data 21 luglio 2022 e approvato, con prescrizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, e considerato che il progetto notificato prevede l'acquisizione e la gestione da parte di Vodafone Italia S.p.a. degli apparati della rete di accesso radio, in condivisione con altro operatore e in misura coerente con la distribuzione dei fornitori già dichiarata in fase di presentazione del Piano annuale, è stato deciso, con d.P.C.M. 19 gennaio 2023, di approvarne il relativo aggiornamento, impregiudicate le prescrizioni impartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, "da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti l'aggiornamento dello stesso e oggetto della presente notifica".

#### ZEFIRO NET S.R.L., ILIAD ITALIA S.P.A., WIND TRE S.P.A.

Piano Annuale 5G


Le società Zefiro Net S.r.l., Iliad Italia S.p.a. e Wind Tre S.p.a. hanno trasmesso il Piano Annuale relativo agli acquisti di beni e servizi inerenti al *roll-out*, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G di Zefiro Net S.r.l.



Per fini istruttori, è stato chiesto alla società Zefiro Net S.r.l. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sul Piano ed è stata altresì disposta una proroga del termine di conclusione del procedimento al fine di per valutare possibili fattori di vulnerabilità che avrebbero potuto compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, è stato deciso, con **d.P.C.M. 23 febbraio 2023**, di approvare il Piano, sottoponendolo ad alcune prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

In proposito, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, è stato ritenuto necessario un riequilibrio della presenza dei costruttori extraeuropei a vantaggio di quelli europei nella parte di accesso radio della rete, da realizzarsi mediante la graduale sostituzione degli apparati, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita utile.



# ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI articolo 4 REGOLAMENTO (UE) 2019/452

(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.)

## **Veto**

#### ROBOX S.P.A.

Concessione in licenza non esclusiva da parte di Robox S.p.a. in favore di Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. di codici sorgente impiegati nella produzione di robot e macchine automatizzate di proprietà di Robox S.p.a.

La società Robox S.p.a. ha notificato la concessione in licenza non esclusiva, da parte di Robox S.p.a. in favore di Efort Intelligent Equipment Co. Ltd., di codici sorgente impiegati nella produzione di robot e macchine automatizzate per l'industria, in particolare automobilistica.

Nel corso del procedimento istruttorio, è stato ritenuto necessario audire la società Efort Intelligent Equipment Co. Ltd., al fine di ottenere ulteriori informazioni sull'operazione notificata. È stata, altresì, convocata in audizione la società notificante Robox S.p.a.

L'istruttoria condotta e gli ulteriori elementi acquisiti sull'operazione notificata hanno evidenziato che il trasferimento di *know-how* della Robox S.p.a., in favore di Efort Intelligent Equipment Co. Ltd., avrebbe potuto incidere sulle prospettive di crescita strategica della medesima Robox S.p.a.

In particolare, è stato ritenuto che il rischio per il settore industriale italiano ed europeo, nel quale Robox S.p.a. opera, derivante dalla condivisione del *know-how* con la società Efort Intelligent Equipment Co. Ltd., potesse essere adeguatamente mitigato solo attraverso l'esercizio del potere di veto all'operazione.

Pertanto, tenuto conto delle risultanze istruttorie, è stato disposto l'esercizio del potere di veto con **d.P.C.M. 30 maggio 2022**.



### Opposizione all'acquisto

#### FAFIN S.R.L., RUSATOM GASTECH LLC

Acquisizione da parte di Rusatom GasTech LLC del 99,41% del capitale sociale di Faber Industrie S.p.a.

Le società Fafin S.r.l. e Rusatom Gastech LLC hanno congiuntamente notificato l'acquisizione, da parte di Rusatom GasTech LLC, del 99,41% del capitale sociale di Faber Industrie S.p.a., operante nel settore della fabbricazione e la vendita di bombole per gas compressi, disciolti e liquefatti, di accumulatori idraulici, raccorderie tubolari, di elementi forgiati e stampati in acciaio ed altre leghe metalliche.

La notifica in esame è stata inoltrata al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per le autonome valutazioni.

La notifica è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati membri.

Nel corso del procedimento istruttorio, è stato ritenuto opportuno audire la società Faber Industrie S.p.a.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse le informazioni integrative acquisite nel corso dell'audizione e i contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, rilevata la minaccia di grave pregiudizio per l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, con d.P.C.M. 1° giugno 2022 è stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto da parte di Rusatom Gastech LLC, del 99,41% del capitale sociale di Faber Industrie S.p.a.

In proposito, tenuto conto che un eventuale trasferimento dell'asset all'estero, o altre decisioni incidenti sulla produzione o sull'approvvigionamento avrebbero compromesso irrimediabilmente l'interesse pubblico nazionale ed europeo, e considerata la difficoltà di attuare misure di enforcement realmente efficaci in caso di inottemperanza alle prescrizioni imposte per l'eventuale trasferimento dell'asset all'estero, l'imposizione di prescrizioni non è stata ritenuta idonea a tutelare in modo adeguato, anche nel medio periodo, l'interesse pubblico.



#### NEBIUS B.V., TECNOLOGIA INTELLIGENTE S.R.L.

Acquisizione da parte della società olandese Nebius B.V. dell'intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente S.r.l.

Le società Nebius B.V. e Tecnologia Intelligente S.r.l. hanno notificato l'acquisizione da parte della società Nebius B.V. dell'intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente S.r.l.

La notifica in esame è stata trasmessa al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per le autonome valutazioni.

Nel corso del procedimento istruttorio, il Gruppo di coordinamento ha ritenuto opportuno svolgere un approfondimento istruttorio nei confronti delle Società notificanti. Nebius B.V. e Tecnologia Intelligente S.r.l. sono state convocate in audizione al fine di ottenere ulteriori delucidazioni sull'operazione.

La notifica è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati membri.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi inclusi i contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, considerata la sussistenza del rischio eccezionale di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, in ragione delle modalità di realizzazione dell'investimento, della strategicità delle attività dell'impresa *target*, del profilo dell'investitore e dello straordinario pregiudizio agli interessi nazionali ed europei coinvolti, con **d.P.C.M. 16** marzo 2023 è stato disposto l'esercizio del potere di opposizione nei confronti dell'operazione di acquisizione, da parte della società Nebius B.V., dell'intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente S.r.l.

In proposito, l'imposizione di prescrizioni non è stata ritenuta idonea a tutelare in modo adeguato l'interesse pubblico, anche tenuto conto della difficoltà di attuare misure di monitoraggio realmente efficaci in caso di inottemperanza.



# Imposizione di specifiche prescrizioni

# IMPULSE I S.à r.l. e TIM S.p.a.

Acquisizione da parte di Impulse I S.à r.l., di una partecipazione di controllo in Daphne3 S.p.a., che detiene il 30,2% del capitale sociale di Inwit S.p.a., da TIM S.p.a.

Le società Impulse I S.à r.l. e TIM S.p.a. hanno notificato l'acquisizione da parte di Impulse I S.à r.l., società appartenente al Gruppo Ardian Holdings, di una partecipazione di controllo in Daphne3 S.p.a., che detiene il 30,2% del capitale sociale di Inwit S.p.a., attiva nell'installazione e gestione di infrastrutture di rete mobile (quali torri, tralicci, pali, impianti di raffreddamento) destinate ad ospitare i nodi di accesso radio di proprietà degli operatori mobili e di altri fornitori di servizi radio, da TIM S.p.a.

Nel corso del procedimento istruttorio, nei confronti delle società notificanti sono stati formulati alcuni quesiti integrativi, necessari per ottenere ulteriori acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti. Inoltre, è stata convocata in audizione la società TIM S.p.a. al fine di ottenere ulteriori delucidazioni sull'operazione notificata. Infine, tenuto conto delle informazioni integrative acquisite nel corso della citata audizione, è stato ritenuto opportuno svolgere un approfondimento istruttorio, convocando in audizione la società Vodafone S.p.a.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, con d.P.C.M. 21 luglio 2022 sono state imposte specifiche prescrizioni, soggette a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze, nei confronti delle società Impulse I S.à r.l. e Inwit S.p.a., al fine di salvaguardare la continuità e la qualità dei servizi forniti, rilevata l'assenza di effetti pregiudizievoli nei confronti di Inwit S.p.a. e di TIM S.p.a.

#### ADVANTEST EUROPE GMBH e CREA - COLLAUDI ELETTRONICI AUTOMATIZZATI S.R.L.

Acquisizione, da parte di Advantest Europe GmbH, dell'intero capitale sociale di CREA - Collaudi Elettronici Automatizzati S.r.l.

Le società Advantest Europe GmbH e Crea - Collaudi Elettronici Automatizzati S.r.l. hanno notificato l'acquisizione, da parte di Advantest Europe GmbH dell'intero capitale sociale di Crea - Collaudi Elettronici Automatizzati S.r.l.

Nel corso del procedimento istruttorio, è stato chiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, e in particolare del rischio eccezionale per gli interessi nazionali in una pluralità di ambiti, non rimediabile se non



mediante l'esercizio dei poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio del Ministero dello sviluppo economico, le stesse sono state imposte con **d.P.C.M. 21 luglio 2022**, nei confronti della società Crea - Collaudi Elettronici Automatizzati S.r.l., al fine di scongiurare il rischio di compromissione degli attivi strategici interessati dall'operazione da parte di future operazioni promosse dalla società *target*.

# WALSIN LIHWA CORP., MEG S.A. e COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.

Acquisizione da parte di Walsin Lihwa Corp. di circa l'85% del capitale sociale della società lussemburghese MEG S.A.

Le società Walsin Lihwa Corp, MEG S.A. e Cogne Acciai Speciali S.p.a. hanno congiuntamente notificato l'acquisizione da parte di Walsin Lihwa Corp. di circa l'85,032% del capitale sociale della società lussemburghese MEG S.A. e, indirettamente, del 70% del capitale sociale di Cogne Acciai Speciali S.p.a.

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati membri.

Nel corso del procedimento è stato ritenuto opportuno formulare alcuni quesiti al fine di acquisire chiarimenti in merito all'investimento, nei confronti delle Società notificanti. In seguito, è stato altresì ritenuto opportuno svolgere un ulteriore approfondimento istruttorio nei confronti di Federacciai e Assofermet.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, ivi inclusi i contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, e della potenziale minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali relativi alla continuità degli approvvigionamenti nel settore siderurgico, adeguatamente mitigabile attraverso l'esercizio dei poteri speciali con l'imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio del Ministero dello sviluppo economico, le stesse sono state imposte, con d.P.C.M. 28 settembre 2022, nei confronti della società Cogne Acciai Speciali S.p.a.

### ASM INTERNATIONAL N.V. e LPE S.P.A.

Acquisizione da parte di ASM International N.V. del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di LPE S.p.a.

Le società ASM International N.V. e LPE S.p.a. hanno notificato l'acquisizione da parte di ASM International N.V., del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di LPE S.p.a.



Al fine di ottenere ulteriori chiarimenti e delucidazioni sull'operazione notificata sono state convocate in audizione le Società notificanti.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, e dei rischi di eccezionali pregiudizi per gli interessi nazionali, riguardo una pluralità di ambiti, tra i quali la strutturale difficoltà di approvvigionamento di semiconduttori, con d.P.C.M. 8 settembre 2022 sono state imposte specifiche prescrizioni, soggette a monitoraggio del Ministero dello sviluppo economico, nei confronti della società LPE S.p.a., al fine di garantire la tutela degli interessi nazionali coinvolti.

#### OCTO GROUP S.P.A.

Adozione di un nuovo statuto sociale di Octo Group S.p.a.

La società Octo Group S.p.a. ha notificato l'adozione di un nuovo statuto che prevede un ampliamento dell'oggetto sociale e l'attribuzione di diritti di *governance* capaci di conferire a Tennine Ltd. e PHM Topco 23 S.à r.l. poteri di controllo congiunto su Octo Group S.p.a.

La notifica in esame è stata trasmessa al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per le autonome valutazioni.

Al fine di ottenere ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, la Società è stata convocata in audizione.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, e della circostanza per cui le modifiche oggetto di notifica avevano come obiettivo fondamentale la creazione dei presupposti necessari per la crescita e la valorizzazione del business di Octo Group S.p.a. per poi procedere alla migliore cessione a terzi della stessa, con d.P.C.M. 19 gennaio 2023 sono state imposte specifiche prescrizioni, soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del made in Italy, nei confronti della Società, consistenti nell'obbligo di presentare una nuova, formale e tempestiva notifica al verificarsi di taluni presupposti.

#### ATOS ITALIA S.P.A.

Riorganizzazione infragruppo del gruppo Atos consistente nel trasferimento di due rami d'azienda (Unify e High Performance Computing).

La società Atos Italia S.p.a. ha notificato la riorganizzazione del Gruppo Atos, consistente nel trasferimento del ramo d'azienda *European High Performance Computing* da Atos Italia S.p.a. a Bull SAS, società già esistente del Gruppo Atos, nonché del ramo d'azienda *Unify* e delle *Global Functions* a due nuove società da costituirsi in Italia, ossia Atos Holding Italy 2 S.r.l. e Atos Holding Italy 1 S.r.l.



Al fine di ottenere ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, la Società è stata convocata in audizione. In seguito, è stato altresì convocato il Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico (CINECA) di Bologna.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, dell'interesse strategico dei dati e dei progetti per il Paese, e considerato che la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali nei citati settori potesse essere adeguatamente mitigata attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del made in Italy, le stesse sono state imposte alla società Atos Italia S.p.a. con d.P.C.M. 16 febbraio 2023.

#### OAK CONSORTIUM GMBH, VODAFONE GMBH

Acquisizione da parte di Oak Consortium GmbH del capitale sociale e del controllo congiunto di Vantage Towers AG

Le società Oak Consortium GmbH e Vodafone GmbH hanno notificato l'acquisizione da parte di Oak Consortium GmbH del capitale sociale, fino al 50%, e del controllo congiunto di Vantage Towers AG, che detiene indirettamente una partecipazione non di controllo, pari a circa il 33,17%, del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. – INWIT S.p.a.

La notifica è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati membri.

Al fine di ottenere ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, sono stati formulati alcuni quesiti nei confronti delle Società. In seguito, è stato ritenuto opportuno convocare in audizione la società Impulse I S.à r.l.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, alla luce delle quali è stata riscontrata la sussistenza di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali, e fermo restando quanto disposto dal d.P.C.M. del 21 luglio 2022, vigente e vincolante per INWIT S.p.a. e Impulse I S.à r.l., con d.P.C.M. 2 marzo 2023 sono state imposte specifiche prescrizioni nei confronti di Vodafone GmbH, di Oak Consortium GmbH, di Vantage Towers AG e di INWIT S.p.a., soggette al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze.

